



COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Sassari

ORDINANZA DEL SINDACO N. 18 DEL 21/09/2021

OGGETTO: GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO. PROVVEDIMENTO CAUTELATIVO DI DIVIETO DI UTILIZZO COME BEVANDA E PER L'INCORPORAZIONE NEGLI ALIMENTI PER LE PORZIONI DI TERRITORIO COMUNALE COMPRESSE TRA PORTOBELLO E VIGNOLA.

Il Sindaco

- VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante l'attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, in particolare l'articolo 10, il quale disciplina i provvedimenti e le limitazione d'uso delle acque;
- VISTO il decreto del Ministro della Sanità del 26 marzo 1991, recante le norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, in vigore ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 31 del 2001;
- VISTA la nota della ATS Sardegna – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 20/09/2021 al n. 7304, con la quale viene segnalata la non conformità ai requisiti di qualità di cui al decreto legislativo n. 31 del 2001, delle acque in distribuzione nel territorio di questo Comune, prelevate presso il punto di consegna della rete nella località di Vignola Mare, per superamento dei valori dei parametri, e precisamente:
- Nitriti (valore rilevato: 0,59 µg/l);
- CONSIDERATO che a seguito di tali risultanze, nella nota di cui sopra è stato espresso un giudizio di non idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, con divieto di utilizzo come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti;
- RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale del 26 marzo 1991, qualora sia richiesto da esigenze di tutela della salute degli utenti della risorsa idrica, il Sindaco adotta i provvedimenti cautelativi, contingibili e urgenti;

ATTESO che sussistono le ragioni giuridiche e di fatto per l'adozione di ordinanza ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in qualità di autorità comunale di igiene pubblica, al fine di prevenire e di eliminare emergenze sanitarie;

CONSIDERATO infine che, stante l'urgenza di provvedere, è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 241 del 1990;

Ordina

il divieto dell'utilizzo dell'acqua come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti in distribuzione per le porzioni di territorio comunale comprese tra Portobello di Gallura e Vignola, sino alla riformulazione del giudizio di idoneità all'uso accertato con successive analisi.

Dispone

1. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e all'Albo pretorio del Comune di Aglientu.
1. Di incaricare il Servizio Ambiente del Comune di Aglientu di provvedere a dare ampia diffusione del presente provvedimento alla cittadinanza, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 31 del 2001.
2. Di incaricare il Servizio di Polizia locale e le altre forze di Pubblica sicurezza al controllo ed esecuzione del presente provvedimento.
3. Di trasmettere copia della presente ordinanza a:
 - Azienda Tutela della Salute, Dipartimento di prevenzione della Area socio-sanitaria locale di Olbia, viale Aldo Moro 07026 Olbia SS;
 - Servizio di Polizia locale del Comune di Aglientu, Sede.

Comunica

che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua notifica o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Sindaco
f.to Tiroto geometra Antonio
